



DATA: 18.12.2025

CONTRAENTE A


COPPIA

CONTRAENTE B

SELEZIONE



PARAMETRI



IL VOSTRO LEGAME

ID DELLA COPPIA

FASCIA	AFFINITÀ	RISCHIO	PREMIO
I	75-100%	MINIMO	250€
II	50-75%	MODERATO	500€
III	25-50%	SIGNIFICATIVO	750€
IV	0-25%	CATASTROFICO	1.000€

LA VOSTRA FASCIA

II

Sulla base dell'analisi il vostro
rischio interpersonale è:

MODERATO

Il contraente con tendenza
alla disfunzionalità:

CONTRAENTE B

Il vostro premio
assicurativo ammonta a:

500,00€

FASCIA DI RISCHIO

TUTTO TRANQUILLO. FORSE TROPPO. ASSICURATE LA
VOSTRA SERENITÀ CONTRO IL RISCHIO DI CAOS
IMPROVVISO.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE LAVORATIVA

Protocollo operativo per la massimizzazione dell'efficienza e la minimizzazione delle frizioni interpersonali in ambito lavorativo.

FASCIA 1: STANDARD DI EFFICIENZA OPERATIVA

(Regolamento quadro per la massimizzazione della produttività e il decoro formale)

Art. 1.1 - Protocollo di Denominazione Asettica

Viene sancito il divieto assoluto e inderogabile per i Contraenti di fare ricorso ad appellativi, soprannomi, diminutivi, abbreviazioni confidenziali o vezzeggiativi di qualsiasi natura. I Soggetti sono tenuti a riferirsi l'uno all'altro esclusivamente mediante l'utilizzo del cognome anagrafico o del titolo professionale esteso, prescindendo totalmente dall'anzianità di servizio maturata o dal grado di confidenza pregressa, al fine di azzerare ogni connotazione emotiva nello scambio verbale.

Art. 1.2 - Sterilizzazione del Perimetro Tematico

Sono tassativamente interdette le interazioni verbali riguardanti la sfera privata, le condizioni meteorologiche, gli eventi sportivi, le preferenze alimentari o qualsiasi altro argomento classificabile come 'Small Talk'. Il perimetro discorsivo ammesso è strettamente e rigidamente limitato alle sole mansioni operative dirette. Ogni deviazione da tale standard è formalmente classificata come 'Rumore Informativo Non Produttivo' e soggetta a richiamo.

Art. 1.3 - Distanziamento Prossemico Operativo

Nello svolgimento delle attività lavorative in presenza, le Parti hanno l'obbligo di garantire e mantenere un distanziamento fisico reciproco non inferiore a centimetri 120 (centoventi), in conformità allo standard prossemico definito 'Zona Sociale'. È severamente vietato l'ingresso, anche momentaneo, nella 'Zona Intima' (raggio inferiore a 45 cm) del collega, atto che verrà classificato come tentativo di intimidazione territoriale o ricerca di complicità non autorizzata.

Art. 1.4 - Divieto di Simultaneità nelle Interruzioni

Al fine di eliminare alla radice ogni finestra temporale di interazione non sorvegliata, le fasi di non-attività (pause fisiologiche, break caffè, intervalli mensa) dei Contraenti devono essere rigorosamente scaglionate secondo una turnazione disgiunta. È fatta espressa proibizione di sospendere contemporaneamente le attività lavorative, prevenendo così la creazione di spazi di socializzazione non tracciata.

Art. 1.5 - Divieto di Espressività Paratestuale

Le comunicazioni scritte (email, chat interne) devono limitarsi esclusivamente al contenuto denotativo e informativo, escludendo rigorosamente qualsiasi connotazione emotiva. È interdetto l'uso di marcatori grafici d'umore (emoji), formattazioni enfatiche (es. utilizzo del tutto maiuscolo) o punteggiatura iterata (es. punti esclamativi multipli) che possano generare ambiguità interpretativa sul tono del mittente o suggerire sottotesti non professionali.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI DISTANZIAMENTO FORMALE

(Norme per l'implementazione di barriere fisiche e comportamentali anti-confidenza)

Art. 2.1 - Divieto di Gratificazione Materiale (Policy Anti-Dono)

È fatto divieto assoluto di procedere allo scambio, alla donazione o all'offerta di beni, generi alimentari o favori materiali tra le Parti, indipendentemente dal valore economico. Tale comportamento viene riclassificato d'ufficio come 'Creazione di Debito Morale' e costituisce un potenziale innesco per dinamiche di reciprocità non contrattualizzate e lesive dell'autonomia professionale.

Art. 2.2 - Disposizione Spaziale Non Adiacente

Nell'eventualità di condivisione del medesimo ufficio o ambiente 'open space', le postazioni di lavoro dei Contraenti devono essere tassativamente collocate secondo una geometria che impedisca il contatto visivo diretto e continuativo senza che vi sia una torsione volontaria del busto superiore ai 90 gradi, scoraggiando così l'interazione spontanea.

Art. 2.3 - Regolamentazione del Supporto Vicario

Qualsiasi richiesta di supporto operativo, aiuto tecnico o sostituzione nelle mansioni tra i Soggetti deve essere obbligatoriamente formalizzata tramite l'apertura di un ticket digitale tracciabile. L'aiuto spontaneo non tracciato a sistema è vietato in quanto genera pericolosa ambiguità sulla titolarità delle responsabilità e sulla performance individuale.

Art. 2.4 - Interdizione al Contatto Fisico (Zero-Touch Policy)

È abolito e proibito qualsiasi rituale di saluto o celebrazione che preveda il contatto epidermico (ivi incluse strette di mano, pacche sulla spalla o 'batti cinque'), indipendentemente dal contesto di successo o insuccesso lavorativo. Il contatto fisico è considerato un segnale di rischio immediato per l'integrità del distacco professionale.

Art. 2.5 - Segregazione Spaziale Extra-Lavorativa

Ai Contraenti è fatto divieto di frequentare abitualmente i medesimi luoghi di aggregazione sociale o ricreativa al di fuori dell'orario contrattuale. L'eventuale coincidenza spaziale in orario extralavorativo deve essere tempestivamente segnalata all'App ALUA e rubricata come 'Incidente di Percorso' da non reiterare.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE AMICALE

FASCIA 1: PATTO DI LEALTÀ BASE

Il minimo sindacale per la sussistenza del vincolo amicale: protocolli di puntualità, solvibilità e rispetto materiale.

Art. 1.1 - Protocollo di Tolleranza Cronometrica e Sanzionamento del Ritardo

Negli appuntamenti, eventi sociali o incontri concordati bilateralmente, viene stabilita una franchigia di tolleranza temporale massima e non prorogabile pari a minuti 15 (quindici) rispetto all'orario fissato. Qualora il ritardo superi tale soglia temporale senza che sia pervenuta una comunicazione preventiva e giustificativa, la Parte in attesa matura il diritto all'annullamento unilaterale dell'incontro o, in alternativa, all'applicazione di una sanzione materiale compensativa (a titolo esemplificativo: saldo dell'intera consumazione o del titolo di ingresso a carico esclusivo del ritardatario).

Art. 1.2 - Regolamentazione della Solvibilità Immediata per Micro-Transazioni

Nell'eventualità di anticipo spese da parte di un Soggetto per conto dell'altro (biglietti cinema, cene condivise, servizi di trasporto), il rimborso del debito maturato deve avvenire entro un termine perentorio di 24 (ventiquattro) ore lavorative tramite bonifico istantaneo o pagamento digitale tracciabile. Qualsiasi impegno verbale generico di restituzione ("poi ti do") privo di data certa è considerato nullo e autorizza il creditore all'immediato sollecito formale.

Art. 1.3 - Tracciabilità e Obbligo di Restituzione dei Beni in Comodato d'Uso

Il prestito temporaneo di materiale librario, capi di abbigliamento, accessori o oggetti personali è soggetto all'obbligo tassativo di restituzione nel medesimo stato di conservazione e funzionalità in cui il bene è stato ceduto, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla consegna. È fatto espresso divieto di "sub-prestito" o cessione a terzi soggetti non autorizzati dal proprietario originale, pena l'immediata revoca della fiducia materiale.

Art. 1.4 - Procedura di Annullamento Impegni e Penali per Cancellazione Tardiva

L'annullamento o la rinuncia a un impegno sociale congiunto deve essere comunicato alla controparte con un preavviso minimo di 12 (dodici) ore. La cancellazione "last minute" (inferiore alla soglia di preavviso), se priva di una causa di forza maggiore documentabile e oggettiva, è classificata come "inadempienza organizzativa grave" e impone alla Parte inadempiente l'onere logistico ed economico di ri-organizzare l'incontro a proprie spese.

Art. 1.5 - Contingentamento della Messaggistica Vocale Asincrona

Al fine di tutelare le risorse cognitive e temporali della controparte, è vietato l'invio di note vocali di durata superiore ai 60 (sessanta) secondi ("Soglia di Ascolto Sostenibile"). I contenuti narrativi o logistici che richiedano tempi di esposizione superiori devono essere veicolati obbligatoriamente tramite chiamata telefonica sincrona o testo scritto dettagliato, per consentire una fruizione agevole.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

Regole strutturali per impedire che lievi frizioni (economiche o comportamentali) evolvano in patologie relazionali.

Art. 2.1 - Regolamentazione dello Scarico Emotivo e Verifica della Disponibilità Attentiva

Prima di sottoporre la controparte all'ascolto passivo di problematiche personali complesse, lamentele o sfoghi ("Venting"), il Soggetto emittente ha l'obbligo di verificare preventivamente la disponibilità delle risorse attentive ed emotive dell'altro. È fatto divieto assoluto di monopolizzare la conversazione con monologhi unilaterali qualora la controparte abbia manifestato, verbalmente o non verbalmente, segnali di saturazione, stanchezza o indisponibilità al supporto.

Art. 2.2 - Divieto di Estensione Non Concordata della Partecipazione (Policy "No +1")

In riferimento agli eventi, cene o incontri pattuiti esplicitamente come "esclusivi tra le Parti", è fatto divieto di presentarsi accompagnati da partner sentimentali, familiari, colleghi o terzi amici non previsti, in assenza di una approvazione unanime preventiva e formale. L'alterazione arbitraria del numero o della tipologia dei partecipanti invalida l'impegno e autorizza l'annullamento dell'evento.

Art. 2.3 - Divieto di Giudizio Retroattivo e Critica Non Costruttiva

È interdetto formulare critiche, sentenze morali o analisi "col senno di poi" su scelte passate della controparte che si sono rivelate fallimentari, qualora tali commenti non possiedano una chiara utilità costruttiva per il futuro. L'uso del fallimento altrui al solo scopo di ribadire la propria superiorità analitica o etica è considerato violazione del patto di supporto.

Art. 2.4 - Vincolo di Segretezza e Non-Divulgazione (NDA Amicale)

Le informazioni classificate come "Confidenziali", "Intime" o "Sensibili" condivise durante l'interazione diretta sono coperte da vincolo di segretezza assoluta. È severamente vietato divulgare i dati personali dell'amico anche al proprio partner sentimentale, coniuge o familiare, salvo deroga specifica concessa per comprovato pericolo di vita o incolumità fisica.

Art. 2.5 - Riconoscimento della Pluralità Relazionale e Rinuncia al Possesso

Ciascuna Parte riconosce e garantisce all'altra il pieno diritto di frequentare altri gruppi sociali, coltivare nuove amicizie o dedicarsi ad attività separate senza che ciò generi ritorsioni, gelosie o richieste di giustificazione. L'amicizia è definita come contratto non esclusivo; pertanto, sono vietate rivendicazioni di possesso sul tempo libero altrui o tentativi di monopolio relazionale.

FIRMA

CONTRAENTE A

CONTRAENTE B



Completa la tua polizza
sull'app ALUA Systems